



CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno)

ORDINANZA SINDACALE n.01 del 20.01.2021

OGGETTO: misure attuative sul territorio della Città di Scafati per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione attività didattiche delle classi quarte e quinte della scuola primaria sino al 23.gennaio 2021 (compreso).

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza del 16.01.2021 del Governatore della Campania veniva disposta per il giorno 21.01.2021 la ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi terze della scuola primaria;

ATTESO il pronunciamento del TAR Campania del giorno 20.01.2021 che ha disposto la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 20.01.2021 anche per le classi quarte e quinte della scuola primaria;

PRESO ATTO della impossibilità, come segnalato da vari dirigenti didattici, per gli istituti scolastici presenti sul territorio della Città di Scafati di organizzare in un così breve lasso di tempo tali ulteriori attività, in sicurezza da COVID-19;

CONSIDERATO che la confusione organizzativa derivante da tale nuovo contesto, potrebbe rappresentare un aggiuntivo elemento amplificativo alla trasmissione del virus COVID-19;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, ai fini di salvaguardare la salute pubblica da potenziali focolai di COVID-19, di mettere in atto necessarie azioni finalizzate al contenimento dell'epidemia;

VISTO l'articolo 50 del Decreto Legislativo n.267/2000;

ORDINA

ai titolari gestori di scuole primarie di tipo pubblico e privato, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi quarte e quinte della scuola primaria sino al 23.01.2021 (compreso).

DISPONE

1. che la presente Ordinanza Sindacale sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale della Città di Scafati;
2. l'immediata esecutività della presente Ordinanza dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale della Città di Scafati
3. che i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 650 del codice penale puniti, oltre che con l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 cui all'art. 7Bis, comma 1bis ,del Decreto Legislativo n.267/2000;
4. che le forze di Polizia presenti sul territorio cittadino (Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza) provvedano a vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza;
5. che la presente Ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e competenza a:
 - A S.E. il Prefetto di Salerno;
 - Alla Giunta Regionale della Campania;
 - All'ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione;
 - Ai Dirigenti e/o gestori delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria della Città di Scafati;
 - Alla Tenenza dei Carabinieri di Scafati;
 - Al Comando della Guardia di Finanza di Scafati;
 - Al Comando di Polizia Municipale di Scafati;
 - Al Settore I dell'Ente;
 - Al Settore II dell'Ente;
 - Al Settore VI dell'Ente;
 - Al Settore VII dell'Ente;



CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno)

- Al Settore VIII dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Cristoforo Salvati
(F.to. all'originale)